



AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRO UFFICIALE.0025228.26-05-2015-I

Roma,

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2015.0024660

del 27/05/2015



COMMISSARIO DELEGATO -
ART. 1 D.L. N. 74/2012
VIALE ALDO MORO 64
40127 BOLOGNA (BO)

e p.c. Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60
Bologna

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-36/2014*
Ente pubblico COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/2012
Codice Fiscale 91352270374
Istanza presentata il 18/11/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il dott. Bertelli Alfredo, sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato pro-tempore per la ricostruzione ai sensi del DPCM 25 agosto 2014 chiede di conoscere il comportamento che deve adottare il contribuente terremotato beneficiario dei contributi per la ricostruzione post sisma 2012, che ha interessato la regione Emilia Romagna. Tali contributi sono erogati con la particolare modalità del finanziamento agevolato mediante la cessione del credito di

imposta ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

L'istante sostiene che la procedura di erogazione dei contributi per la ricostruzione in esame impedisce di fatto al beneficiario dei contributi di avere la materiale disponibilità del conto corrente vincolato. L'erogazione, infatti, è autorizzata dal Comune ed effettuata dalla banca direttamente a favore di imprese e professionisti, e il beneficiario formalmente titolare del conto corrente vincolato non ha alcun ruolo, né titolo per esercitare un qualunque potere dispositivo su detto conto corrente vincolato. Ne consegue che nei casi in cui, ai sensi degli artt. 25 e 25-ter del DPR n. 600 del 1973, vi fosse l'obbligo di operare una ritenuta d'acconto, ciò è di fatto reso impossibile dalla particolare procedura che prevede l'erogazione diretta al percettore. Precisa, inoltre, che nel provvedimento autorizzativo di erogazione del pagamento non è prevista alcuna ritenuta d'acconto, né autorizzazione ad effettuare pagamenti mediante F24.

L'istante richiama le principali disposizioni normative che hanno definito le procedure di erogazione dei contributi per la ricostruzione.

In particolare:

- la convenzione ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce (art.1.1.) il "conto corrente vincolato" su cui affluiranno i contributi che potranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai destinatari, ossia dalle imprese e professionisti che hanno lavorato alla ricostruzione;
- le ordinanze del Commissario Delegato alla ricostruzione nn. 29, 51 e 86 del 2012 e ss.mm., il cui art. 8 precisa che
 - "Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione...." (comma 1),

- "Il Comune, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui all'art. 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento dei contributi e ne autorizza l'erogazione di ogni stato di avanzamento lavori..."(comma 2).

In conclusione, l'istante chiede di conoscere se, attesa l'impossibilità oggettiva ad operare le ritenute d'acconto, si possa ritenere disapplicata la normativa di cui agli artt. 25 e 25-ter del DPR n. 600 del 1973, perché derogata dalle ordinanze commissariali, ovvero, in caso contrario, si chiede di chiarire quale sia il soggetto tenuto ad agire da sostituto d'imposta esplicitando anche quale modalità dovrebbe seguire per procurarsi la provvista necessaria ad effettuare il versamento della ritenuta d'acconto, introducendo di conseguenza un'espressa deroga alle disposizioni dettate dalle ordinanze.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non viene proposta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha previsto che per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma può essere disposta la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito.

Successivamente, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 74 del 2012, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Nella fattispecie prospettata, la banca prescelta dal contribuente danneggiato dal sisma eroga direttamente all'impresa esecutrice dei lavori o ai professionisti che hanno curato la progettazione gli importi che costituiscono il corrispettivo delle prestazioni eseguite. Nel procedimento stabilito nelle ordinanze richiamate dall'istante il beneficiario del contributo, che ha stipulato un contratto di finanziamento con la banca (e che utilizza il credito d'imposta per la restituzione di capitale e interessi), non ha la disponibilità del conto corrente su cui vengono accreditati gli importi oggetto del finanziamento destinati al pagamento di imprese e professionisti.

Infatti, è il Comune che trasmette all'istituto di credito scelto dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo stesso e l'autorizzazione all'erogazione dei pagamenti a imprese e professionisti.

Ciò premesso, l'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta individuati all'art. 23 e seguenti del medesimo DPR n. 600 di effettuare le ritenute con obbligo di rivalsa all'atto del pagamento di compensi per prestazioni di lavoro autonomo.

L'art. 25-*ter* del citato DPR n. 600 del 1973 prevede l'obbligo per il condominio, quale sostituto d'imposta, di effettuare le ritenute con obbligo di rivalsa all'atto del pagamento delle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

Nell'ambito delle disposizioni riguardanti la procedura per gli interventi in favore delle

popolazioni e dei territori colpiti dagli eventi sismici, definita con i decreti e le ordinanze richiamati nell'istanza, considerato il carattere assolutamente straordinario di tali disposizioni, si ritiene che non sussistano sui soggetti coinvolti obblighi di sostituto d'imposta per i pagamenti effettuati ad imprese o professionisti.

In particolare, le modalità di gestione dei finanziamenti ed erogazione dei pagamenti non consentono di attribuire alle Banche, che eseguono i pagamenti utilizzando i fondi accreditati sui conti correnti dei beneficiari e che operano come mero intermediario tra lo Stato e i cittadini, il ruolo di sostituto. Né il ruolo di sostituto può essere attribuito al soggetto beneficiario dei contributi, che non ha alcuna disponibilità del conto corrente vincolato.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)

